

IN BREVE n. 032-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INPDAP - RIFLESSI PREVIDENZIALI DELLA MANOVRA TREMONTI

L'INPDAP, con nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011, illustra le innovazioni introdotte in materia previdenziale dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ed avente effetto sulle prestazioni erogate dall'Istituto, suddividendo quelle di immediata applicazione da quelle che avranno effetto a partire dal 2012 in poi e precisamente:

- Interpretazione autentica alle variazioni dell'indennità integrativa speciale al raggiungimento dell'età pensionabile (art.18 c.6, 7, 8 e 9)
- Contributo di perequazione (art.18 c.22 bis)
- Modifica al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni (art.18 c.3)
- Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art.18 c.4)
- Pensioni di reversibilità (art.18 c.5)
- Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (art.18 c.22 ter, 22 quater, 22 quinquies)

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. n. 27 del 21.07.2011 (documento 169)

DISOCCUPAZIONE o INVALIDITA'?

I lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, hanno il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Corte Costituzionale - sentenza n. 2344 del 22 luglio 2011

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.234. del 22.07.2011
(documento 170)**

DALLA CASSAZIONE

Niente Irap del professionista collaboratore

Il professionista che collabora con lo studio associato e al quale fattura la maggior parte della sua attività non è tenuto al versamento dell'Irap. Se, invece, diventa un associato viene assoggettato al tributo.

Corte di Cassazione - sentenza n. 15805 del 19 luglio 2011

Infortunio sul lavoro e responsabilità dell'amministratore delegato

In caso di incidente sul lavoro, l'amministratore delegato, titolare di una posizione di garanzia a tutela della sicurezza dei propri dipendenti, risponde di lesioni colpose per non aver organizzato l'azienda in modo tale da garantire un controllo tempestivo ed efficace sui mezzi di lavoro e sulla loro idoneità ad un uso sicuro.

Corte di Cassazione - sentenza n. 29935 del 27 luglio 2011

DALLA CORTE DEI CONTI dal sito FNOMCeO

Il medico di famiglia risponde dell'operato della segretaria in caso di illecita prescrizione di farmaci in favore di pazienti esenti da ticket.

Corte dei Conti Piemonte - sentenza n.57 del 14.03.2011

IN ALLEGATO documento 171

Medico dipendente: attività libero professionale illecita.

Corte dei Conti Toscana - sentenza n.201 del 06.06.2011

IN ALLEGATO documento 172

Responsabilità corale in capo all'equipe medica.

Corte dei Conti Lombardia - sentenza n.84 del 01.02.2011

IN ALLEGATO documento 173

ATTENTI ALLA TRUFFA

L'Agenzia delle Entrate comunica: in guardia da falsi 007 del fisco e attenzione alla posta.

Sono infatti in arrivo o sono già state recapitate, a diversi cittadini, lettere-truffa che segnalano incongruità relative ai redditi 2007, 2008 e 2009 per l'affitto di immobili e annunciano la visita dei funzionari delle Entrate, per le verifiche.

Sono false e l'Agenzia le disconosce nel modo più assoluto.

ANCORA SULLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

In questi giorni si sono lette varie versioni dell'interpretazione dell'articolo 18 comma 3, scritto in vero politichese, circa la perequazione automatica per il biennio 2012 e 2013 dei trattamenti di pensione INPDAP e INPS che superano le 5 volte il minimo INPS.

Orbene la perequazione automatica di queste pensioni **-non è concessa-**; bontà del legislatore verrà applicato tuttavia un riconoscimento di rivalutazione sino alla fascia di 3 volte il minimo INPS (euro 1430) al 70% dell'indice ISTAT. Con l'attuale svalutazione circa **25 euro lordi al mese!** Il pensionato cosiddetto d'oro potrà permettersi il lusso di prendere un caffè al banco del bar a giorni alterni, ma non sempre... a fine mese dovrà saltare!

Se si chiedono questi sacrifici ai pensionati INPS e INPDAP sarebbe logico richiedere analoghi sacrifici anche ai nostri politici pensionati con vitalizi realmente d'oro e veramente regalati.

INPS - PENSIONATI CON REDDITI PROFESSIONALI

Con la circolare 99 del 22 luglio 2011 l'INPS, facendo riferimento all'articolo 18 della legge 111/2011, precisa che

- gli enti previdenziali privati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 111/2011 debbono provvedere all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti prevedendo l'obbligatorietà dell'imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività;
- pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti (obbligo dall' 6 luglio 2011);
- conseguentemente con norma di interpretazione autentica, va riconosciuta la loro esclusione dall'ambito di operatività dell'art. 2, co. 26 della l. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps;
- infine, non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale gli eventuali versamenti già effettuati, salvo che siano stati versati con espressa riserva di ripetizione.

In particolare ricordiamo che:

sono tenuti obbligatoriamente al versamento alla gestione separata INPS tutti coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali. Vi rientrano inoltre tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento / iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti e regolamenti.

Inoltre va tenuto presente che l'eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato alla erogazione di un trattamento di pensione, non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS.

L'obbligo della contribuzione (non sono meri contributi di solidarietà!) comporterà la corresponsione di una pensione supplementare, che le Casse dovranno regolamentare quantificandone i tempi di erogazione e il quantum.

Rimane una incognita: la novità aiuterà i bilanci delle Casse o rappresenta un pericolo sulla sostenibilità a lungo termine?

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 99 del 22.07.2011 (documento 174)

Legge n.111 di conversione del DL 98/2011 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164)

Art. 18 Interventi in materia previdenziale

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

12. L'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono

attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato *articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995*.

13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla *legge 22 luglio 1966, n. 613*, come previsto dall'*articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12*.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103*, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.

PENSIONATI CON ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	<ul style="list-style-type: none"> • nulla è dovuto all'INPS Gestione separata • sono obbligati a iscriversi e a pagare i contributi alla propria Cassa di previdenza nella misura prevista dalla Cassa e comunque non inferiore al 50% della aliquota contributiva ordinaria
PROFESSIONISTI PENSIONATI CHE NON HANNO PAGATO I CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	<ul style="list-style-type: none"> • non debbono pagare nulla all'INPS
PROFESSIONISTI PENSIONATI CHE HANNO PAGATO I CONTRIBUTI ALL'INPS	<ul style="list-style-type: none"> • non hanno diritto alla restituzione • i contributi versati sono utili per eventuali prestazioni pensionistiche aggiuntive
PROFESSIONISTI PENSIONATI CHE HANNO PAGATO I CONTRIBUTI ALL'INPS CON RISERVA DI RIPETIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • hanno diritto, a richiesta, alla restituzione delle somme pagate
PROFESSIONISTI PENSIONATI CON CONTENZIOSO IN ATTO	<ul style="list-style-type: none"> • chiusura del contenzioso con esclusione dell'obbligo della contribuzione

IL DIRITTO ALLE FERIE - ANNOTAZIONI

- Le ferie sono un diritto previsto dalla Costituzione quale diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori al fine del recupero delle energie psicofisiche.
- Il codice civile prevede la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli usi, mentre l'epoca del godimento viene stabilita dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dell'azienda e dagli interessi del lavoratore.
- Il periodo delle ferie deve essere possibilmente continuativo.
- Il periodo di ferie è pienamente retribuito.
- Durante la malattia si maturano le ferie.
- In caso di malattia insorta prima dell'inizio delle ferie, la malattia non fa decorrere il godimento delle ferie.
- Se la malattia insorge durante le ferie, qualora la malattia non permetta (come per esempio un ricovero ospedaliero) il godimento del riposo per il recupero delle energie psicofisiche e la ricreazione o lo svago, le ferie sono sospese durante questo periodo avendo cura della comunicazione dello stato di malattia al proprio datore di lavoro, salvo prova dell'eventuale infondatezza del presupposto dell'inidoneità della malattia a impedire la prosecuzione delle ferie stesse.

- Durante il congedo obbligatorio della maternità si maturano le ferie.
- Durante il periodo dell'astensione anticipata per gravidanza a rischio o inidoneità al posto di lavoro si maturano le ferie.
- Il congedo parentale non fa maturare le ferie.
- Durante i permessi per malattia del figlio non si maturano le ferie.
- Il ricovero ospedaliero per malattia o infortunio del bambino di età inferiore agli otto anni a richiesta del genitore interrompe le eventuali ferie in atto.
- Le ferie non possono essere monetizzate, salvo per cessazione del lavoro.

Fanno maturare le ferie:

1. i periodi di astensione obbligatoria e nel pubblico impiego i periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio o per malattia del bambino per i primi trenta giorni per i quali spetta la retribuzione per intero nei primi tre anni di vita del bambino;
2. le assenze per malattia o infortunio;
3. i periodi di assenza per richiamo alle armi;
4. i periodi di assenza per adempimento di funzioni presso seggi elettorali;
5. le assenze dovute a permessi retribuiti (partecipazione congressi, concorsi o esami, lutti familiari, particolari motivi personali o di famiglia);
6. il congedo matrimoniale;
7. i permessi previsti dalla legge 104/92 per l'assistenza ai figli handicappati.

Non fanno maturare le ferie:

1. i periodi di aspettativa concessa al lavoratore chiamato a cariche pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali o nazionali;
2. le assenze da sciopero;
3. le assenze per il servizio militare di leva;
4. i periodi di astensione facoltativa per puerperio e nelle assenze riconosciute per malattia del figlio (nel pubblico impiego oltre i trenta giorni di assenza totalmente retribuita).

MALATTIA e VISITE FISCALI

Modificate dalla Manovra Tremonti (legge 111/2011) le disposizioni sui controlli delle assenze di malattia per i pubblici dipendenti:

Articolo 16

9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:

"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

In particolare:

- Non è più obbligatoria la visita fiscale anche per assenze di un solo giorno; è invece obbligatoria la visita fiscale quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
- Quando il lavoratore debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato negli orarie delle fasce di reperibilità per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, il lavoratore deve dare preventiva comunicazione all'amministrazione.
- Nel caso l'assenza di malattia abbia luogo per fare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza deve essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione.

RISTRUTTURAZIONI - ELIMINATO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE A PESCARA

L'articolo 7 della legge 106/2011, di conversione del DL 70/2011, prevede al punto 1 lettera c:

- l'abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36%.

Invariate le altre procedure.

IN VIGORE DALL' 11 AGOSTO IL DLgs SUI CONGEDI, PERMESSI e ASPETTATIVE

E' stato pubblicato sulla G.U. numero 173 del 27 luglio 2011 il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, attuativo dell'articolo 23, co. 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, approvato in via definitiva il 9 giugno 2011 sul riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

Sarà operante dall'11 agosto.

In particolare:

1. All'articolo 16 del DLgs 151 /2001 dopo il comma 1 è aggiunto:

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

2. L'articolo 33 del DLgs 151 /2001 è così modificato:

1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

3. All'articolo 42 del DLgs 151/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

3. Successivamente al raggiungimento della maggior età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 43.579,06 euro annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5 quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”. 6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. All'articolo 45 del DLgs 151/2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore.

5. Con l'articolo 7 - congedo per cure per gli invalidi si prevede:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Legge 30 marzo 1971, n. 118

"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."

(Pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82)

Articolo 26 - Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.

L'art. 10 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n.509 ha abbassato al 50% la percentuale minima per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo

Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509

"Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291"

(Pubblicato nella G.U. 26 novembre 1988, n. 278)

Articolo 10 - Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta.

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO LEGISLATIVO 119 del 18.07.2011
(documento 175)**